



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

**AREA 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ambito Territoriale Sociale n. 22**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SEGRETARIATO SOCIALE FINALIZZATI A REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRESA IN CARICO, ASSISTENZA DOMICILIARE, E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E DISABILI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 22 (Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio)
CIG: 9787249560**

PARTE I

OGGETTO E TERMINI DELL'APPALTO

- ART. 1 OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
- ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 3 CORRISPETTIVO
- ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 6 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI
- ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE E SCIOPERO
- ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 10 SPESE CONTRATTUALI

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE, QUANTITÀ, QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, CONTROVERSIE

- ART. 11 OBIETTIVI
- ART. 12 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
- ART. 13 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
- ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 15 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO
- ART. 16 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO
- ART. 17 REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
- ART. 18 FORMAZIONE DEL PERSONALE
- ART. 19 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
- ART. 20 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA
- ART. 21 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 22 RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 23 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE
- ART. 24 CONTESTAZIONI
- ART. 25 PENALI
- ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 28 CONTROVERSIE

ART. 29 DOMICILIO

PARTE III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 31 OFFERTE ANOMALE

ART. 32 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 33 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

PARTE I OGGETTO E TERMINI DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

1. L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:
 - a) Servizio sociale professionale, segretariato sociale finalizzati alla realizzazione di interventi di presa in carico con progetto individualizzato di anziani, disabili, minori e nuclei famigliari, adulti in difficoltà);
 - b) Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale anziani, disabili, minori e nuclei familiari in stato di bisogno;
 - c) Servizio di sostegno socio educativo per minori e disabili.
2. I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.
3. La durata dell'appalto è stabilita in 2 anni (24 mesi), dalla data di eventuale consegna anticipata o di stipula del contratto, con possibilità di proroga tecnica, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente e conforme al progetto tecnico. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
4. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
5. Ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dall'art. 1 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e ss.mm.ii, e in attuazione della vigente programmazione per l'effettuazione delle procedure di gara di cui al succitato D.Lgs. 50/2016, si conferma che la procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente verrà gestita – sulla base di quanto espressamente indicato nel presente capitolato.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi i soggetti del terzo settore così come definiti all'art. 4 dal vigente Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa di attuazione (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal *D.Lgs. 50/2016*), *purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nel presente disciplinare di gara* ed iscritti all'elenco fornitori telematico della piattaforma SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di rete o G.E.I.E., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e ammessa con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Non è inoltre ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
- il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti e/o incapacità a contrattare con la P.A (art.32-quater c.p.);
- rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le *offerte siano* imputabili ad un medesimo centro decisionale;
- la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità allegati al presente disciplinare di gara ex art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Requisiti speciali:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

b) Requisiti di idoneità professionale:

- (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara;
- **(per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società** cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;
- (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. 50/2016)

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti a dimostrare:

- un fatturato minimo annuo generale d'impresa realizzato nel triennio antecedente alla presente procedura di appalto, per un importo annuo di almeno € 275.000,00 da indicare al netto di IVA di Legge.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante da atto che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Il concorrente deve aver svolto servizi analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara con un fatturato minimo realizzato nel triennio antecedente la presente procedura di appalto, svolti per la pubblica amministrazione/enti locali per un importo complessivo di almeno € 350.000,00 da indicare al netto di IVA di Legge. Per servizi analoghi si fa riferimento alla disciplina nazionale e regionale in materia di servizi sociali, servizi di assistenza domiciliare, socio educativi e socio educativi scolastici Legge quadro n. 328/2000, L.R. 12/2006, L. 104/1992, D.G.R. 535 del 23/02/2015 recante "Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti";

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari

attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità per l'attività oggetto della presente procedura di appalto rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9001.

In caso di R.T.I. o Consorzi si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità professionale, deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale. Il requisito del fatturato specifico relativo alle prestazioni secondarie deve essere soddisfatto dalle mandanti esecutrici.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, per il calcolo della base d'asta, il costo orario è stato determinato dal vigente CCNL cooperative sociali stipulato nell'anno 2020 (comprensivo costi generali al 10 % e senza indennità di turno), le cui tabelle sono pubblicate sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il corrispettivo ammonta a totali e complessive € 743.748,88 = al netto di oneri fiscali e comprensivo oneri della sicurezza individuati nel DUVRI, non soggetti al ribasso d'asta, pari ad € 3.000,00 (€ 1.500,00 annui).

Il costo della manodopera è pari al 100% dell'importo a base d'asta detratti gli oneri di sicurezza.

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore fatturerà, esclusivamente in forma elettronica, mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto alla Stazione Appaltante. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. La fattura dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento del servizio (distinzione della tipologia del servizio, indicazione delle ore mensile prestate per singolo utente e quant'altro ritenuto utile).

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione telematica della stessa all'Ufficio Protocollo.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Appaltatore non potrà richiedere interessi o quanto altro per il ritardato pagamento.

ART. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.10, il Soggetto Attuatore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il Soggetto Attuatore provvede a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n.136/10, pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 6 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

E' fatto divieto all'Appaltatore:

- cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così l'Appaltatore obbligato alla completa esecuzione dell'appalto;
- subappaltare, totalmente o parzialmente, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti;
- cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non vi aderisca formalmente l'Ente.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, nell'ammontare

sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato.

La cauzione verrà svincolata dall'Ente, dietro richiesta scritta dell'Appaltatore, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall'Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

1. mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa-San Paolo - Agenzia di Finale Ligure – Via Concezione – Finale Ligure (SV) - in contanti o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo). La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell'Appaltatore;
2. polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.Lgs. 175/1995 da cui risulti a pena di decadenza:
 - a) il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta dell'Ente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta;
 - b) l'esclusione dal beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile;
 - c) l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile;
 - d) di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati;
 - e) l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
3. fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. b).

ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE E SCIOPERO

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con PEC i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 146/90 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*", in caso di proclamazione di sciopero, l'Appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con l'Ente, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come integrato con il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, l'appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

L'appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere.

L'appaltatore si impegna a relazionare annualmente, a richiesta dell'ente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'appaltatore consente l'accesso dell'ente, o di un suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche.

ART. 10 SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente al contratto (bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE, QUANTITÀ, QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI, CONTROVERSIE

ART. 11 OBIETTIVI

1. Il servizio di assistenza sociale ha come finalità la presa in carico individualizzata e la stesura di un piano individualizzato di assistenza per le diverse fasce di utenza, interventi di tutela in sinergia con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine del territorio, l'attività di segretariato sociale, il lavoro di rete, la partecipazione e redazione di progetti atti alla prevenzione ed al trattamento del disagio sociale a livello di Ambito Territoriale Sociale.

2. Il servizio di sostegno socio educativo per minori ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.

La finalità del servizio è quella di garantire al minore ed al nucleo familiare di appartenenza un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da educatori professionali.

l'intervento è rivolto sia ai nuclei familiari in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e figli risulta precaria o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità in campo educativo, sia a nuclei familiari con figli in condizione di disabilità. Saranno altresì destinatari le persone adulte con disabilità, con la finalità di realizzare un percorso di sostegno alle autonomie personali, alla socializzazione e al mantenimento di significative relazioni con la comunità.

L'affiancamento pertanto del servizio di sostegno socio educativo, (sia per minori che per disabili), sulla base di un progetto individualizzato avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare: all'interno della casa, scuola ed in luoghi ritenuti idonei come gli spazi ricreativi ed educativi presenti nel contesto territoriale in cui vive.

3. per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

la finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale ed evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- la permanenza della persona nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, se possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- il supporto in situazione di emergenze familiari;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

ART. 12 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, il presente capitolato costituisce, nelle sue componenti, anche la relazione tecnico-illustrativa del servizio. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- a) i servizi sociali sono richiesti dovranno essere svolti all'interno dell'Ambito Territoriale Sociale n. 22, come definito ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 12/2006, che ricomprende i Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio;
- b) il Comune di Finale Ligure è capofila dell'Ambito territoriale sociale n. 22, che si costituisce quale forma associativa attraverso il convenzionamento tra Enti locali sopracitati;
- c) l'Ambito territoriale sociale n. 22 rappresenta la rete locale di interventi e servizi sociali, di erogazione delle prestazioni sociali di base di informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socio-educativo, aiuto personale e familiare;
- d) il Comune di Finale Ligure, in qualità di Stazione Appaltante, si riserva, sia con riferimento alle indicazioni emergenti dal progetto tecnico dell'aggiudicatario, sia con riguardo a esigenze territoriali finalizzate al potenziamento del servizio, con riguardo a specifiche aree di intervento, di effettuare interventi migliorativi, anche eventualmente avvalendoci della fattispecie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire i servizi di cui all'Art. 1 nel rigoroso rispetto delle figure professionali previste ed indicate dal piano triennale dei servizi sociali della Regione Liguria e delle

esigenze prospettate dal Comune capofila di cui al precedente comma 1 del presente articolo, con personale professionalmente qualificato ed idoneo alla migliore realizzazione del servizio, fatto salvo quanto indicato all'art. 14 in relazione alla clausola sociale in merito all'assorbimento del personale già in forza presso la ditta uscente per l'espletamento del servizio oggetto della presenta gara, consistente in:

- a) n. 2 assistenti sociali categoria CCNL cooperative sociali livello minimo D2;
- b) n. 1 assistente domiciliare O.S.S. categoria CCNL cooperative sociali livello minimo C2;
- c) Educatori categoria CCNL cooperative sociali livello minimo D2: il numero degli educatori da destinare ai servizi di cui al presente capitolato deve essere determinato tenendo conto del numero ottimale finalizzato a garantire la funzionalità del servizio e la piena realizzazione degli interventi;
- d) Coordinatore servizi educativi e sociali categoria CCNL cooperative sociali livello minimo D2.

Le prestazioni da espletare sono le seguenti:

ASSISTENTE SOCIALE

- effettuare attività di segretariato sociale presso lo sportello di cittadinanza nei comuni dell'ATS 22 secondo le indicazioni e le modalità previste dal responsabile del servizio;
- collaborare fattivamente con l'equipe dell'ATS e con istituzioni, servizi, enti, terzo settore, ecc presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi e per le progettualità territoriali presenti e future;
- realizzare interventi e presa in carico e valutazione di ogni singolo utente per l'ammissione ai servizi forniti dall'ambito territoriale sociale n.22.
- attività di servizio sociale professionale: consulenza e supporto ai familiari relativa all'assistenza e alla relazione con l'assistito, predisposizione del piano individualizzato di assistenza, redatto per iscritto e sottoscritto fra le parti, sottoposto a verifiche periodiche ed eventuali aggiornamenti e variazioni in sede di incontri dell'UOM.

Per lo svolgimento del servizio di cui all'Art 1 co.1 si richiede in numero di due operatori assistenti sociali, per 72 ore settimanali, in possesso del titolo di assistente sociale e abilitazione alla professione (Iscrizione all'Albo regionale di appartenenza).

Si richiede altresì che tutti gli operatori siano in piena regola con l'obbligo formativo previsto dall'Ordine professionale.

La Stazione Appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà di segnalare alla Ditta aggiudicataria, ogni situazione di rilievo in ordine al rendimento lavorativo del personale dipendente, e di richiedere la sostituzione dell'operatore qualora si verificassero ripetuti e gravi episodi di disservizio.

Al fine di poter svolgere le mansioni professionali il personale assistente sociale deve essere in possesso di patente di guida B, deve altresì essere in grado di utilizzare programmi informatici e applicativi che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.

ore annue stimate: 3456 (72 ore sett. x 48 sett.)

EDUCATORI PROFESSIONALI

Il personale che svolge funzioni educative deve essere in possesso del titolo di educatore (come definito dalle DGR 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924).

Il personale educatore professionale fornito dalla Ditta aggiudicataria dovrà possedere i titoli e i requisiti di formazione professionale come precisato nella Delibera Quadro di Giunta Regionale n.535/2015 "Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini ed adolescenti". Il personale educatore professionale opera in contesto di

- assistenza scolastica a favore di minori disabili e con bisogni educativi speciali;
- centri estivi e centri di aggregazione con finalità di affiancamento e sostegno di minori disabili;
- educativa domiciliare e di incontri protetti per minori in situazione di rischio e di disagio e in condizioni di tutela amministrativa disposta da Autorità giudiziaria.

L'educatore professionale in tutte le sue attività, partecipa attivamente alla progettualità a favore del minore, in equipe multidisciplinare, opera nel perseguimento degli obiettivi, svolge, se il progetto assistenziale lo prevede, funzione di supporto e di raccordo con la rete familiare.

L'individuazione dell'operatore idoneo, data la natura del servizio, sarà gestita in sede di equipe con il Coordinatore dei servizi della Ditta Aggiudicataria, e terrà conto delle caratteristiche del servizio educativo, delle caratteristiche personali del minore, del percorso scolastico, delle caratteristiche della rete familiare se presente.

Sono di seguito indicate le principali mansioni dell'educatore professionale:

- a) sostenere il minore/disabile attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima sia in contesto scolastico che domiciliare;
- b) collaborare fattivamente e attuare gli obiettivi del piano educativo, in contesto scolastico, operando in stretta relazione con il personale docente e il docente di sostegno;
- c) facilitare il minore in contesto scolastico con riferimento alla inclusione e alle autonomie e nella comunicazione;
- d) partecipare ai gruppi di sintesi e altre programmazioni scolastiche pertinenti al suo ruolo;
- e) consentire la permanenza del minore/disabile in famiglia favorendo condizioni di vita idonee;
- f) mantenere il sostegno alla rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento del nucleo familiare e/o l'aggravamento della situazione;
- g) sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del minore/disabile, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso;
- h) costruire con gli altri specialisti della Equipe multidisciplinare la progettazione individualizzata;
- i) partecipare al percorso di affiancamento e sostegno delle capacità genitoriali;
- j) svolgere incontri protetti e monitorare le situazioni con tutela amministrativa del minore;
- k) redigere relazioni anche in funzione di attività di monitoraggio e aggiornamento per la Autorità giudiziaria e relazioni di servizio;
- l) collaborare fattivamente con l'equipe dell'ATS e con le Istituzioni, Servizi, Enti, Terzo Settore, presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi in base al progetto individualizzato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutto l'arco di durata del contratto i requisiti del personale come richiesti dal presente Capitolato e come da offerta tecnica.

E' richiesto altresì che tutti gli operatori siano in piena regola con l'obbligo formativo previsto dall'Ordine professionale.

La Stazione Appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà di segnalare alla Ditta aggiudicataria, ogni situazione di rilievo in ordine al rendimento lavorativo del personale dipendente, e di richiedere la sostituzione dell'operatore qualora si verificassero ripetuti e gravi episodi di disservizio.

Al fine di poter svolgere le mansioni professionali nel territorio dell'ATS 22, il personale educatore professionale deve essere in possesso di patente di guida B, deve altresì essere in grado di utilizzare programmi informatici e applicativi per la produzione di relazioni e aggiornamento cartella utente.

ORE ANNUE STIMATE:

Interventi educativi individualizzati a favore di soggetti con disabilità:

70 ore settimanali per 48 settimane, si richiedono inoltre sino a 6 ore mensili complessive per riunioni e verifiche.

Totale ore annue: 3.432.

Assistenza specialistica all'interno della scuola dell'obbligo

92 ore settimanali per 34 settimane più 20 ore annuali per riunioni e verifiche.

Totale ore annue: 3148

Attività a favore dei minori affetti da disabilità presso i "centri estivi"

n 120 ore settimanali per i mesi di luglio e agosto (9 settimane).

Totale ore annue: 1080

Interventi educativi individualizzati e attività a supporto agli affidi educativi

n. **70 ore settimanali** per un totale di 48 settimane più sino a 6 ore mensili complessive per riunioni e verifiche.

Totale ore annue: 3432.

ASSISTENTI DOMICILIARI – O.S.S.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato, di seguito sinteticamente descritte:

- igiene personale semplice, totale o parziale;
- alzata e vestizione e rimessa a letto;
- sostegno nella deambulazione e movimento degli arti invalidi;
- mobilitazione della persona allettata;

- aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nell'utilizzo degli apparecchi medicali di semplice uso (no iniezioni, flebo o somministrazione diretta di farmaci ecc.);
- stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche all'esterno del domicilio o in situazioni di gruppo;
- aiuto nell'assunzione di cibo e bevande;
- acquisto di generi di prima necessità;
- commissioni varie;
- consulenza e supporto ai familiari relativa all'assistenza e alla relazione con l'assistito
- aiuto per il governo ordinario della casa, pulizie ordinarie e straordinarie, cambio biancheria, aiuto eventuale nella preparazione del pasto ecc. ecc.;
- assistenza e vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- prestazioni di emergenza e di assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, ove quest'ultimo non abbia risorse familiari adeguate;
- A.D.I. (dimissioni protette) per la parte di competenza dei servizi sociali. Il servizio di A.D.I. verrà gestito in collaborazione fra i servizi sociali dell'A.T.S. N. 22 e quelli sanitari dell'A.S.L. N 2 Savonese;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall'Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio;
- prestazioni di trasporto e/o accompagnamento, per l'adempimento di pratiche amministrative, presso uffici pubblici, per visite mediche, ospedali, luoghi di cura, per piccole commissioni;
- aggiornamento puntuale, tempestivo al servizio sociale, al fine di segnalare ogni situazione di rilievo a carico dell'utente.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutto l'arco di durata del contratto i requisiti del personale come richiesti dal presente Capitolato e come da offerta tecnica.

E' richiesto altresì che tutti gli operatori svolgano adeguato formazione professionale annuale, in relazione alle loro mansioni.

La Stazione Appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà di segnalare alla Ditta aggiudicataria, ogni situazione di rilievo in ordine al rendimento lavorativo del personale dipendente, e di richiedere la sostituzione dell'operatore qualora si verificassero ripetuti e gravi episodi di disservizio.

Al fine di poter svolgere le mansioni professionali nel territorio dell'ATS 22, il personale deve essere in possesso di patente di guida B.

Il personale preposto a tale servizio, per trentasei ore settimanali, in numero di UNA unità giornaliera, in possesso del titolo di operatore socio sanitario o equipollente.

ORE ANNUE STIMATE: 1.872 (36 ore x 52 sett.)

COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI

Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla DGR 21 febbraio 2014 n.203, come modificata e integrata dalle DGR 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 con almeno tre anni di esperienza professionale di educatore. Si intende una figura professionale con comprovate capacità ed esperienza di gestione programmazione dei servizi oggetto del Capitolato.

Il coordinatore ha il compito di provvedere a tutte le sostituzioni in caso di assenze del personale, di partecipare con l'equipe multidisciplinare alla progettazione dei servizi, a partecipare alle riunioni in contesto scolastico e a partecipare alle attività di progettualità educative che la Stazione appaltante potrà avviare, anche in rete con altri soggetti istituzionali, entro il monte ore designato.

ORE ANNUE STIMATE: 75 ore annue

ART. 13 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

L'Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale capace e fisicamente idoneo alle mansioni richieste, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al loro impiego.

Alla data di inizio del servizio, l'affidatario dovrà produrre al Comune dichiarazione attestante i nominativi dei soggetti che effettueranno le prestazioni e produrre elenco nominativo, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni, con l'indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curriculum dei percorsi formativi e professionali.

Gli operatori dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente, salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Responsabile dell'Ente al Coordinatore preposto dalla Ditta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- sia dotato di patente di guida di tipo "B";
- gli educatori non prendano direttive se non dal responsabile preposto dalla ditta appaltatrice, il quale curerà l'esecuzione del servizio secondo le direttive dell'Ente;
- operi, nell'assistenza personale, con l'uso di idonei D.I.P. (dispositivi individuali di protezione), da sostituire per ogni ospite o tipologia di attività;
- non chieda o non accetti compensi, regali o donazioni;
- si attenga a quanto previsto dalla normativa in merito ai divieti di fumo;
- rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi;
- instauri i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell'integrità della persona;
- rispetti gli indirizzi dell'Ente, quali programmi, istruzioni operative di attività, procedure e protocolli di servizio;
- rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio.
- garantire la continuità educativa, per quanto possibile, con l'impiego degli stessi operatori.

Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della "privacy" ed alle norme sulla trasparenza.

La consistenza numerica e qualitativa del personale dell'impresa deve restare costante come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative a:

- dotazione del vestiario del personale adeguato ed a norma con quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- dotazione dei mezzi necessari per gli spostamenti degli operatori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- assicurare che il personale preposto alle attività previste dall'appalto, nei giorni di servizio effettivo presso l'Ente, non venga utilizzato in altra attività esterna né impegnato in doppi turni di lavoro presso l'Ente. I turni di lavoro, negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati autonomamente dall'Ente qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei servizi. A tal fine l'Ente provvederà a dare tempestiva e opportuna comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a:

- richiedere al personale impiegato nel servizio il certificato penale del Casellario Giudiziale ai sensi dell'Art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, recante le seguenti iscrizioni: condanne per i reati previsti agli art. 600Bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinques e 609undecies del Codice Penale; sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio e servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- mettere a disposizione del proprio personale, tramite la figura del responsabile coordinatore preposto dall'impresa appaltatrice, tutti i documenti tecnici del contratto in modo che gli addetti ai servizi possano consultarli ogni qualvolta ritenuto necessario;
- far partecipare il proprio personale ai colloqui individuali e periodici con l'Ente e con la finalità di una verifica complessiva della buona e regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto del vigente sistema di valutazione permanente delle prestazioni;

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di operare variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni nel limite del quinto dell'importo contrattuale originario agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore dovrà impegnarsi all'assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla presente gara.

Il personale attualmente impiegato dalla Ditta uscente, per analoghi interventi e prestazioni è indicato all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto.

ART. 15 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Ente).

La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970 (nel testo aggiornato alla Legge 28 giugno 2012 n. 92), nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Appaltatore si impegna a fornire di norma lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale, così come indicate nell'offerta tecnica.

Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate per iscritto a mezzo PEC (posta elettronica certificata), motivandone le cause all'Ente che comunque ha la facoltà di non accettarle, ove non siano determinate da dimissioni.

Qualora il turnover del personale, senza giustificati motivi, sia annualmente superiore ad 1/5 degli operatori inizialmente inseriti, l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore dovrà:

- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall'evento;
- garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo.

ART. 16 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, l'impresa è obbligata ad affiancare, per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7 giorni, il personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

ART. 17 REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per ogni tipologia di prestazione oggetto del presente capitolato dovrà, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e della qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività richiesta.

ART. 18 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve altresì garantire a sua cura e spese lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere, nel corso dell'appalto, alle attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura socio-assistenziale, di rilievo sanitario, preventiva alla sicurezza, ecc. dei propri operatori.

In modo particolare il personale dovrà essere munito di specifico attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio" ovvero, tale attestato, dovrà essere conseguito nel termine massimo di 12 mesi dall'inizio dell'appalto a cura e spese dell'Appaltatore per il numero di operatori individuati nel piano di sicurezza.

Qualora, decorso tale termine, il personale non sia ancora provvisto di tale idoneità, sarà facoltà dell'Ente applicare all'Appaltatore una penale pari ad €. 100,00 mensili per ogni persona non in possesso dell'attesto di idoneità tecnica.

La penale verrà conteggiata mensilmente, o in frazioni di mese, sino al raggiungimento dell'obiettivo

richiesto.

L'attività formativa di cui al precedente secondo capoverso, con esclusione di quella relativa alla sicurezza già normata, dovrà essere effettuata per un minimo di n. 15 ore annue per ogni addetto secondo programmi convalidati dall'Ente.

ART. 19 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'Appaltatore, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore dovrà osservare relativamente al proprio personale le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le società cooperative i suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 20 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA

L'Appaltatore dovrà inoltre individuare prima dell'inizio dell'appalto la figura del coordinatore dei servizi così come previsto dall'articolo 12, comunicandone il nominativo al Comune di Finale Ligure. A tale figura compete il coordinamento nel migliore dei modi tutti gli interventi, assicurare la corretta gestione del servizio affidato, il rapporto con i vari attori e le diverse agenzie interne ed esterne al progetto e rapportarsi direttamente per ogni problematica subentrata con il responsabile dell'ATS e gli operatori comunali referenti, nonché partecipare alle riunioni di verifica e monitoraggio dell'equipe dell'ATS.

Il responsabile indicato (o un suo delegato) dovrà essere reperibile durante gli orari dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 21 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- rispettare il piano di sicurezza dell'Ente di cui al D.Lgs. 81/2008;
- attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 81/2008);
- fornire all'Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestante il regolare assolvimento degli obblighi di attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 81/08);
- partecipare agli incontri di verifica con i Responsabili dell'Ente per la buona riuscita dell'appalto, incontri che avranno almeno cadenza quadrimestrale dalla data di inizio dell'appalto;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
- attivare, a richiesta dell'Ente, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.

ART. 22 RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia dell'Ente sia di terzi durante il periodo di esecuzione dell'appalto. L'Ente si intende al riguardo sollevato da ogni responsabilità ed onere.

L'Appaltatore si impegna a stipulare, con specifico riferimento al presente appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza **RCT** nella quale siano compresi in garanzia:

- i danni alle cose ubicate nell'ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i

- lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato;
- tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione;
- venga esplicitamente indicato che l'Ente viene considerato "terzo" a tutti gli effetti;
- venga prevista la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- sia previsto un massimale annuo unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata per l'Ente una polizza **RCO** con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro e ad Euro 1.000.000,00 per persona.

Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovranno essere consegnate all'Ente prima della data di inizio del servizio.

Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 23 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE

Sono a carico dell'Ente le spese per:

- l'adeguamento le attrezzature eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
- la manutenzione delle attrezzature di proprietà;
- la manutenzione delle attrezzature di proprietà fornite in uso all'Appaltatore per l'espletamento dell'appalto;
- l'acquisto dei materiali di consumo e spese di natura diversa per il normale funzionamento del servizio escluse quelle indicate nei precedenti articoli;
- la messa in disponibilità (previa richiesta di autorizzazione) di un locale per riunioni tra l'Appaltatore ed il proprio personale. Gli incontri dovranno comunque avvenire senza interferire con il normale andamento del servizio, fermo restando che il costo degli operatori per le ore destinate agli incontri è a carico dell'impresa appaltatrice.

L'Ente si impegna, nei termini e modi prescritti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l'Appaltatore sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 24 CONTESTAZIONI

L'Ente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

ART. 25 PENALI

Il servizio reso dall'Ente riveste carattere di pubblica utilità. Ad esso questa Amministrazione riconosce la più grande rilevanza ed importanza. Pertanto, lo stesso non può per nessuna ragione sopprimerlo, sospenderlo, ridurlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito.

A garanzia della sua puntuale esecuzione, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto e da quanto proposto dall'Appaltatore in sede di gara, sono previste le seguenti penali:

- mancata/carente esecuzione di punti qualificanti del progetto di gestione presentato in sede di gara: penale sino ad € 1.000,00 (mille), per ogni fatto o circostanza;
- mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% del valore aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa

- idonea, anche a prezzo superiore;
- mancata disponibilità di una sede operativa, così come prevista e nei termini di cui al presente all'art. 20 sarà applicata una penale pari al 25% degli importi orari di aggiudicazione sull'intera somma delle prestazioni fatturate fino alla data di attivazione della sede medesima;
- negligenza dei dipendenti dell'Appaltatore nel mantenere il riserbo su notizie apprese nell'esecuzione delle prestazioni: penale di € 200,00 (duecento);
- condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti: penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni fatto o circostanza;
- negligenza nella conduzione dei locali e delle attrezzature, carente manutenzione ordinaria: penale di € 800,00 (ottocento);
- inosservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene sul lavoro: penale di € 1.000,00 (mille);
- violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili: salve le diverse sanzioni di legge, penale sino ad € 1.000,00 (mille);
- mancata sostituzione del personale: penale pari a € 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
- inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei punti precedenti: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- mancato accredito per detrazioni di canoni o penali entro un mese dalla notifica: penale pari al triplo dell'accredito omesso da applicarsi mediante diretta detrazione sulla liquidazione delle fatture del mese successivo;
- qualunque altra violazione delle disposizioni dettate dal presente: penale sino ad € 1.000,00 (mille).

Nel caso in cui la medesima violazione sia ripetuta per tre volte, la penale prevista viene raddoppiata.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Si provvederà al recupero delle penali poste a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento di irrogazione della penale o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'applicazione della penale non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancato superamento del periodo di prova;
- mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- impiego di personale non dipendente o socio dell'Appaltatore;
- richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
- applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
- inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
- apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio;
- messa in liquidazione dell'Appaltatore, qualora gli Enti, a proprio giudizio ritengano che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;

- non ottemperanza, ai sensi dell'art. 23, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati;
- subappalto totale dei servizi;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- turnover del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato;
- il mancato rinnovo della certificazione di qualità;
- qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

L'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente recederà dal contratto qualora:

- l'Appaltatore non provveda, entro il termine fissata dall'Ente, alla stipulazione del contratto;
- l'Appaltatore non presenti, prima della stipula del contratto, le polizze assicurative così come prevista dall'art. 22.

L'Appaltatore non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all'Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

Il provvedimento di affidamento della gestione può essere sempre revocato dall'Ente e, così, risolto il contratto al ricorrere gravissimi motivi di pubblica utilità. Al sussistere di qualificate ragioni di tutela dell'interesse pubblico, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente la gestione ed il rapporto contrattuale con il semplice preavviso di 60 (sessanta) giorni.

ART. 28 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà devoluta alla competenza del foro di Savona. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale nel territorio del Comune di Finale Ligure (SV).

PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Ditta che otterrà il punteggio complessivo più alto, da determinare secondo i seguenti criteri:

A - PREZZO – massimo punti 30

Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la Formula del Prezzo Minimo proposta da SINTEL tra le formule di attribuzione del punteggio economico indicate nello specifico manuale di supporto alla Stazione appaltante.

La formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata (cioè quella con il maggior ribasso) ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara.

Trattandosi di procedura per valore economico al ribasso, la formula applicata è la seguente:

$$PE = P_{Emax} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

P_o

Si arrotonda alla seconda cifra decimale.

Dove:

- PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- P_{Emax} = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 30);
- P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara.

I punti relativi al prezzo offerto verranno attribuiti considerando due decimali arrotondando l'ultima cifra all'unità superiore ove la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.

B – PROGETTO TECNICO-OPERATIVO – massimo punti 70

Il progetto dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile riconduzione ad ogni voce prevista.

Il progetto deve mettere in particolare evidenza:

- Metodologia di lavoro con l'Unità Operativa Multidisciplinare dell'A.T.S. e modalità di relazione e coordinamento con i servizi territoriali (Asl, Tribunale, ecc). le scuole e le famiglie;
- articolazione dei compiti, esperienza e formazione del Coordinatore;
- progettazione con particolare attenzione ad offrire agli utenti opportunità educative e di integrazione in collaborazione con le risorse educative, ricreative ed associazionistiche del terzo settore;
- attività di formazione, aggiornamento e supervisione con specificazione della qualità e quantità dei corsi previsti per la durata dell'appalto;
- modalità di contenimento del turn-over e organizzazione dei servizi in caso di sostituzione degli operatori;
- organizzazione e caratteristiche di eventuali attività aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio, ivi compresa la messa a disposizione a proprio carico di risorse di personale e metodologia operativa di lavoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti elementi:

PROGETTO TECNICO OPERATIVO

Max 70 punti

Contenuti tecnici e metodologici riferiti alla coerenza del progetto con gli obiettivi del servizio ed alla flessibilità degli interventi correlati alle esigenze dei soggetti e delle loro famiglie

Max 22 punti

Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento: progettualità condivise e/o proposte in partenariato con i soggetti presenti nel territorio, con i gestori dei servizi già attivi e convenzionati con l'ente, rapporti con scuole, servizi ed enti.

Max 15 punti

Modalità di rapporto con l'equipe dell' A.T.S.: metodologia di lavoro riferita alla verifica, monitoraggio e pianificazione degli interventi. Relazioni ufficiali periodiche sulle attività svolte

Max 5 punti

Modalità di controllo interno delle prestazioni svolte e dei risultati conseguiti e dei livelli di qualità

Max 10 punti

dei servizi offerti

Coordinatore

Max 10 punti

Articolazione dei compiti del coordinatore quale parte attiva con il servizio evidenziandone metodologie tecnico-operative

Max 5 punti

Offerta ore aggiuntive

1 punto a ora aggiunta

Max 5 punti

Messa a disposizione di On/off autovettura per lo svolgimento delle attività di assistenti sociali e OSS

8 punti

Per la valutazione dell'elemento tecnico, la Commissione valuterà le offerte tecnico qualitative attraverso l'attribuzione di coefficienti, utili al calcolo del punteggio dell'offerta tecnica stessa, con riferimento a ciascuno dei criteri qualitativi di cui sopra, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero a uno, secondo la valutazione che segue:

Giudizio	Ottimo	Buono	Sufficiente	Scarso	Inidoneo-insufficiente
Coefficiente	1	Da 0,80 a 0,99	Da 0,65 a 0,79	Da 0,30 a 0,64	Da 0 a 0,29

Verrà quindi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al singolo criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso.

Non saranno ritenute idonee le offerte che nel progetto tecnico operativo non abbiano raggiunto un minimo di 50 punti su 70.

Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.

A parità di punteggio totale tra diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base del punteggio maggiore attribuito alla offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità, l'affidatario sarà individuato mediante sorteggio.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 31 OFFERTE ANOMALE

La valutazione delle offerte anomale sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 32 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto in forma privata l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la seguente documentazione:

- certificazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara;
- cauzione definitiva come prescritto all'art. 7;
- versamento spese contrattuali.

Ove nel termine prescritto l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipula del contratto l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. E' facoltà dell'Amministrazione non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio.

ART. 33 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento si intende riferita in capo alla T.P.O. Pubblica istruzione Servizi sociali e ATS Dott.ssa Simona Tacchino